



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DEI CONTRIBUTI
DERIVANTI DALLA QUOTA DEL 7% DEI PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA DEL COMUNE DI RUBIERA**

- ai sensi della Delibera Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 186 del 20/12/2018 e smi.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/25

INDICE	pag
Art. 1 Finalità	2
Art. 2 Oggetto e definizioni	2
Art. 3 Enti destinatari	3
Art. 4 Soggetti legittimati a presentare le istanze	3
Art. 5 Spese ammesse a contributo	4
Art. 6 Determinazione delle somme disponibili	4
Art. 7 Avviso pubblico	5
Art. 8 Istanze e documentazione allegata	5
Art. 9 Procedura	6
Art. 10 Criteri e attribuzione punteggi	7
Art. 11 Metodo per l'ottenimento delle percentuali di ripartizione delle somme disponibili	7
Art. 12 Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza	8
Art. 13 Disposizioni transitorie e finali	8

Art. 1 – Finalità

1. L'amministrazione comunale riconosce il valore, come sancito dalla Costituzione, del diritto a professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, e promuove, nell'ambito delle proprie competenze e di quanto stabilito dalla Legge, politiche finalizzate a sostenere tale diritto.
2. La stessa amministrazione comunale persegue, nell'ambito delle proprie competenze e di quanto stabilito dalla Legge, la finalità di tutelare il patrimonio degli edifici di culto (con particolare attenzione al valore culturale, architettonico e storico), delle loro pertinenze e delle scuole dell'infanzia all'interno delle attrezzature religiose.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. h), della L.R. 24/2017, una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con la deliberazione n. 186/2018, art. 1.6 comma 1.6.1, è destinata dai Comuni agli enti esponenziali delle confessioni religiose individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, mediante rimborso delle spese documentate relative ad interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico-culturale degli edifici e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, parità di trattamento, pubblicità e partecipazione.
4. Il Comune di RUBIERA, con la deliberazione di CC n. 54 del 19/09/2019 di recepimento della nuova disciplina in materia di contributo di costruzione, approvata con la sopra richiamata deliberazione DAL n. 186/2018, ha confermato di assegnare la quota suddetta nella misura del 7% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria.
5. Detti contributi hanno natura distinta rispetto ad altri eventuali finanziamenti previsti in altri atti o provvedimenti del Comune, diretti a favore di specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (vedi anche succ. art. 5 comma 5).

Art. 2 – Oggetto e definizioni

1. Il presente documento definisce i criteri, i tempi e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, mediante rimborso delle spese documentate, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e relative pertinenze ubicati nel territorio comunale, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e agli edifici di particolare interesse storico architettonico o culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici e normativi in vigore.
2. Per edifici di culto e/o religiosi e relative pertinenze si intendono:
 - a) *edifici per il culto o religiosi*: edifici aperti al pubblico nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli;
 - b) *pertinenze degli edifici per il culto*:
 - gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi a quelli indicati nella lettera a) nei cui locali, sebbene non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte in via prevalente, attività correlate con la pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari (ad es. immobili destinati all'abitazione dei ministri di culto, immobili destinati alla formazione religiosa, ecc.);
 - le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, gli edifici destinati ad ospitare le attività culturali, ricreative e sportive, purché le attività non siano qualificate come aventi rilevanza economica e siano gestite da soggetti senza fini di lucro.
3. Gli immobili sono assoggettabili a contributo solo se sono compresi entro il territorio del Comune di Rubiera.
4. Gli immobili assoggettabili a contributo devono essere conformi alla normativa urbanistica ed edilizia.

Art. 3 – Enti destinatari

1. Gli enti destinatari del contributo sono sia le confessioni religiose riconosciute ai sensi dell'art. 8 della Costituzione tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano (Corte Cost. sentenza n. 195 del 1993), sia le confessioni prive di intesa per le quali operano le disposizioni della L. 1159/1929, aventi una presenza diffusa organizzata e stabile sul territorio del Comune di Rubiera, con ciò intendendo la presenza nel territorio comunale di comunità religiose significative che dispongano almeno di un edificio di culto.
2. Tali enti possono fare richiesta di contributo per il tramite di un proprio rappresentante ufficiale o delegato.
3. Detti soggetti devono essere già costituiti e possedere i requisiti richiesti alla data di presentazione della richiesta di contributo, e non devono perseguire fini di lucro.
4. Gli immobili per i quali viene richiesto il contributo devono essere in proprietà o in disponibilità dell'ente destinatario.

Art. 4 – Soggetti legittimati a presentare le istanze

1. Per gli enti appartenenti alla Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate dal rappresentante della diocesi territorialmente competente o suo delegato, mentre per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto individuati secondo le norme vigenti.
2. I soggetti suindicati devono presentare documentazione attestante il possesso dei requisiti per la presentazione della domanda.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario del bene oggetto d'intervento e, nel caso di locazione, anche dal soggetto locatario del bene.
4. Gli enti richiedenti devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente e con gli eventuali obblighi di contribuzione previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Art. 5 – Spese ammesse a contributo

1. Sono ammesse al contributo le spese per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della "qualificazione edilizia " di cui all'art. 7 comma 4 lettera a) della LR. n. 24/2017, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
2. Ai fini del presente Regolamento per interventi di qualificazione edilizia si intendono gli interventi edilizi volti a manutenzionare, ristrutturare o restaurare l'edificio nonché quelli funzionali al miglioramento della efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità.
A titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio di uso (tra quelli ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con le attività svolte dai richiedenti), ristrutturazione anche mediante demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, nuova costruzione per ampliamento o interventi in area di pertinenza. Il riferimento è agli interventi descritti nell'allegato A alla LR. Emilia-Romagna n. 15 del 2013 vigente.
3. Sono ammessi, altresì, gli interventi di cura delle aree porticate e pulizia dei muri di pertinenza degli edifici religiosi quando complementari ad altro intervento edilizio sugli edifici religiosi medesimi.
4. Gli interventi devono essere dotati del titolo edilizio, laddove previsto dalla vigente normativa.
5. Sono ammesse le spese tecniche di progettazione purché relative ai lavori riguardanti gli interventi sopra descritti.
6. Sono esclusi dal contributo le utenze, l'acquisto di strumentazione e arredamento o veicoli.

7. Possono essere ammessi a contributo gli interventi in corso di realizzazione o eseguiti, purché alla data di presentazione della domanda non siano trascorsi tre anni dalla ultimazione dei lavori.
8. Qualora l'intervento fruisca di altri contributi economici da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico ovvero di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente, sarà possibile presentare domanda di contributo solo per la parte non finanziata.
9. Il medesimo intervento potrà essere riproposto in occasione del successivo avviso e potrà essere ammesso al contributo solo per la parte non finanziata e nei limiti dell'importo massimo erogabile ai sensi del presente regolamento.

Art. 6 – Determinazione delle somme disponibili

1. La percentuale calcolata sugli importi introitati è quella stabilita dalla Deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna n. 186 del 20/12/2018, corrispondente al 7% degli oneri di Urbanizzazione secondaria.
2. Ogni anno il Comune di Rubiera determina la quota da destinare agli Enti religiosi nella misura del 7% (sette per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) incassati nell'anno finanziario precedente. Tali somme confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione che viene applicata al bilancio nell'anno di assegnazione del contributo.
3. Gli importi non distribuiti, rinunciati o revocati andranno a incrementare di pari somma la cifra da distribuire nel successivo avviso.

Art. 7 – Avviso pubblico

1. L'assegnazione dei contributi avviene, di norma, con cadenza annuale previa pubblicazione di avviso/bando pubblico.
2. I lavori per i quali sono richiesti i contributi possono riguardare interventi in corso di realizzazione o già eseguiti purché le spese siano state sostenute nell'anno di riferimento.
3. Sono ammesse a contributo le spese comprovate da documento fiscale di liquidazione emesso nel periodo di riferimento (fattura quietanzata).
4. Ogni confessione religiosa può chiedere contributi per interventi relativi a più edifici presentando una domanda per ogni edificio.
5. Dopo l'approvazione del bilancio, il 4° Settore – Territorio e attività produttive - Servizio Edilizia Privata - predispone l'avviso pubblico che indica:
 - A. l'importo disponibile;
 - B. il termine di presentazione, non inferiore a 30 giorni dopo la pubblicazione dell'avviso;
 - C. le modalità di presentazione delle domande;
 - D. il modello su cui redigere la domanda.
6. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.
7. Nell'avviso pubblico di apertura del procedimento di assegnazione dei contributi la Giunta Comunale può prevedere ulteriori criteri di valutazione dell'intervento, oltre quelli previsti dal presente regolamento, con riferimento al particolare contesto e/o a ragioni di interesse pubblico di volta in volta ritenuti prevalenti.

Art. 8 – Istanze e documentazione allegata

1. Le domande, aventi le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, devono indicare:
 - a) Il riferimento all'atto che qualifica il richiedente quale rappresentante ufficiale dell'ente religioso;

- b) copia di atto costitutivo, oppure copia di statuto (se esistente), oppure documento attestante il pubblico riconoscimento o altri documenti da cui si evinca la natura di confessione religiosa;
- c) relazione a firma del rappresentante dell'ente/confessione religiosa con indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dei servizi dell'edificio di culto interessato dagli interventi e del territorio servito, e descrizione di massima di eventuali attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività;
- d) i dati catastali e l'indirizzo dell'immobile su cui è stato realizzato l'intervento;
- e) la descrizione delle opere oggetto di intervento e la finalità;
- f) la categoria di intervento edilizia con riferimento alle definizioni di cui all'allegato alla L.R. 15/2013;
- g) il riferimento al titolo abilitativo (CILA, SCIA, Permesso di Costruire), qualora necessario, presentato per l'esecuzione dell'intervento;
- h) l'acquisizione dell'autorizzazione/nulla osta della Soprintendenza, qualora necessaria;
- i) l'importo totale delle spese per il quale si chiede il contributo, e un elenco delle singole voci di spesa e delle relative fatture quietanzate, intestate all'ente richiedente, ovvero a sue articolazioni operative e/o organizzative presenti sul territorio comunale; le fatture devono riportare con chiarezza la descrizione delle lavorazioni eseguite, il bene su cui si è intervenuti e il periodo di esecuzione;
- j) dichiarazione in merito alla eventuale fruizione di altri contributi economici da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico ovvero di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente; il richiedente dovrà indicare dettagliatamente il soggetto finanziatore, l'entità dei lavori svolti e l'entità del contributo o lo sgravio fiscale;
- k) dichiarazione in merito alla regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse dovute secondo la normativa vigente;
- l) dichiarazione in merito alla conformità edilizia e catastale, qualora l'intervento non richieda titolo abilitativo (CILA, SCIA, Permesso di Costruire).
- m) atto unilaterale di cui al successivo punto 12.1

2. La quietanza delle fatture deve dimostrare caratteristiche di tracciabilità dei pagamenti ed è attestata come segue:

- *Bonifico*: contabile rilasciata dalla Banca contenente l'avvenuto addebito in conto corrente, al fornitore, la data ed il numero del documento di spesa pagato ed il relativo importo;
- *Assegno bancario o circolare*: fotocopia dell'intero documento (parte fornitore + matrice);
- *Bancomat/Carta di credito*: estratto conto bancario dal quale risulti l'addebito del Bancomat/Carta di credito.

Ai fini della tutela della privacy i dati non necessari possono essere resi illeggibili.

Art. 9 – Procedura

1. Le istanze devono pervenire al Comune entro e non oltre la scadenza e con le modalità previste dall'avviso/bando pubblico.
2. Il responsabile del procedimento verifica la regolare presentazione e completezza delle domande e il rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal presente regolamento, e formula l'elenco delle domande ammissibili.
3. In caso di domande incomplete, sia nella redazione che nella documentazione a corredo, il Servizio tecnico competente può, per una sola volta, chiedere dichiarazioni o documentazione integrativa, stabilendo un termine non inferiore a 15 giorni di tempo per presentarle, decorso il quale la domanda sarà esclusa dall'assegnazione.
4. Il richiedente che non presenti le dichiarazioni o la documentazione integrativa entro il termine stabilito nella richiesta perde il diritto a partecipare all'assegnazione del contributo e l'istanza verrà archiviata.

5. Gli Enti richiedenti devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse dovute secondo la normativa vigente.
6. Ottenuta tutta la documentazione e terminata l'istruttoria, con determinazione dirigenziale vengono predisposte la graduatoria e la ripartizione dei contributi.
7. L'ufficio si riserva la facoltà di eseguire opportuni sopralluoghi per la verifica degli interventi effettivamente eseguiti, previo congruo preavviso.
8. La graduatoria e la relativa assegnazione dei contributi vengono pubblicate all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
9. Al termine della pubblicazione, verranno predisposti gli atti di impegno e di successiva liquidazione.

Art. 10 – Criteri e attribuzione punteggi

1. Indipendentemente dalla categoria degli interventi, ad ogni istanza è attribuito un punteggio che dipende dalle caratteristiche elencate nella seguente tabella. I punteggi dalla lettera a) alla lettera e) sono cumulabili.
2. Anche nel caso di presentazione di più istanze, relative a edifici diversi in possesso dello stesso ente, a ciascuna istanza viene assegnato il relativo punteggio con gli stessi criteri di cui al punto precedente.

	Caratteristiche intervento	punteggio
a)	Intervento realizzato in edificio vincolato compreso negli elenchi del D.Lgs. 42/2004 oppure individuato dallo strumento urbanistico vigente per il particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale ai sensi dell'art. 32, comma 8 della LR 24/2017	5
b)	Intervento realizzato su strutture dove si svolgono attività sociali di interesse pubblico, in base a convenzioni vigenti	3
c)	Intervento finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche	3
d)	Intervento finalizzato al risparmio o miglioramento energetico	2
e)	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza e dell'igiene (sismica, antincendio, impiantistica, ecc.)	2
f)	Interventi realizzati per altre finalità	1

Art. 11 – Metodo per l'ottenimento delle percentuali di ripartizione delle somme disponibili

1. La suddivisione o ripartizione dei contributi avviene sulla base del punteggio attribuito.
2. La quantificazione di ogni singolo contributo è fissata in percentuali ottenute successivamente al punteggio attribuito in fase di valutazione delle istanze.
3. Le percentuali si ottengono sommando tutti i punteggi attribuiti, il risultato ottenuto costituisce base 100; ogni singola percentuale si ottiene dividendo il singolo punteggio per la somma dei punteggi (base 100); il risultato ottenuto deve infine essere moltiplicato per la base 100; il prodotto ottenuto corrisponde alla percentuale da applicare all'importo stanziato in bilancio.
4. In caso di presentazione di una sola domanda, indipendentemente dalla finalità dell'intervento effettuato, il contributo potrà essere erogato fino al 100 % della spesa sostenuta.
5. Tutte le somme rinunciate, revocate o non distribuite verranno accantonate e sommate a quelle che si renderanno disponibili l'anno successivo per le finalità di cui al presente Regolamento.
6. Non vi sono limiti al numero di domande ammesse per ciascuna confessione religiosa, fino al raggiungimento dell'importo totale disponibile.

Tabella esemplificativa

Importo stanziato	Intervento ammissibile	Punteggio attribuito	Percentuale ottenuta	Contributo erogabile
100.000,00 €	Ente 1 edificio 1	7	43,75 %	43.750
	Ente 2 edificio 1	3	18,75 %	18.750
	Ente 2 edificio 2	4	25,00 %	25.000
	Ente 3 edificio 1	2	12,50 %	12.500
	totale	16	100	100.000

Art. 12 – Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza

1. L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno assunto dai beneficiari, con atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a 10 anni alla destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi; tale termine decorre dalla data di liquidazione dei contributi. Gli interessati dovranno sottoscrivere il predetto atto che verrà acquisito al protocollo informatico e conservato agli atti del Comune di Rubiera. Tale atto sarà registrato e trascritto solo in caso d'uso con spese a carico degli interessati.
2. Sono cause di decadenza:
 - La realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi a contributo o previsti dal titolo abilitativo edilizio (se dovuto);
 - La dichiarazione di inefficacia del titolo abilitativo edilizio qualora presentato;
 - la mancata costituzione o l'inosservanza del vincolo di cui al comma 1.
3. La decadenza comporta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali.

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali

1. La presente disciplina entra in vigore alla data di esecutività della delibera che la approva.
2. Con il primo avviso successivo all'entrata in vigore verranno assegnate le risorse relative al periodo 2018-2024; seguirà la prevista cadenza annuale degli avvisi.
3. Il Comune di Rubiera si riserva ogni forma di controllo e verifica circa la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti.
4. Per quanto non previsto nella presente Disciplina si rinvia alla normativa vigente in materia.